

Codice A1601C

D.D. 13 dicembre 2022, n. 765

Attuazione della DGR n. 24-4672 del 18/02/2022. Affidamento a IPLA del servizio per la costruzione di un modello sperimentale di mercato per i crediti di carbonio Impegno di spesa per complessivi € 26.448,81 su capitoli vari del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 2022 e 2023.



ATTO DD 765/A1601C/2022

DEL 13/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali

OGGETTO: Attuazione della DGR n. 24-4672 del 18/02/2022. Affidamento a IPLA del servizio per la costruzione di un modello sperimentale di mercato per i crediti di carbonio Impegno di spesa per complessivi € 26.448,81 su capitoli vari del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 2022 e 2023.

Premesso che:

la l.r n. 12/1979 istituisce l'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (IPLA SpA) con le finalità di:

- studio e sperimentazione fitopatologica e produttiva sulle specie arboree, per la conservazione del patrimonio forestale, l'incremento della produzione legnosa e lo sviluppo della forestazione ambientale;
- studio per la programmazione economica e la pianificazione territoriale del suolo, dell'ambiente agricolo-forestale e delle risorse rinnovabili e dei loro bilanci energetici al fine della razionale utilizzazione dei beni primari;

e che (Art. 1) impegna l'istituto ad operare a fini di interesse regionale valorizzandone (Art. 3) il carattere di strumentalità, individuando (Art. 4) la Regione Piemonte quale socio alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta;

la l.r. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", riconosce le foreste quale risorsa di materie prime ed energie rinnovabili, per la protezione del territorio, della vita umana e delle opere dell'uomo dalle calamità naturali e per la tutela della biodiversità e che all'art. 25 prevede la promozione delle attività e degli interventi finalizzati a valorizzare il patrimonio forestale;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 8-4585 del 23-01.2017, ai sensi dell'art 9 della Legge Regionale n. 4/2009, ha approvato il Piano Forestale Regionale, con validità 2017-2027, che individua, fra gli strumenti attivabili per il raggiungimento degli obiettivi costituenti la strategia regionale in campo forestale, l'utilizzo di fondi regionali in ben 11 ambiti diversi le cui ampie finalità sono state conseguite negli anni passati attraverso programmi di attività interdisciplinari che

hanno visto, proprio nella loro trasversalità di competenze coinvolte, un punto di forza per l'ottenimento degli scopi prefissati;

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 24-4638 del 6/2/2017, "Disposizioni per lo sviluppo del mercato volontario dei crediti di carbonio da selvicoltura nella Regione Piemonte" la Regione Piemonte ha inteso promuovere, lo strumento del "Mercato volontario forestale del carbonio" quale contributo alle politiche regionali di sviluppo sostenibile e di contrasto al cambiamento climatico e di definire una procedura standardizzata a livello regionale per la commercializzazione dei crediti (quote aggiuntive a quelle nazionali); e di sviluppare, nell'ambito delle stesse procedure, le opportune valutazioni al fine di valorizzare il contributo a tale Mercato del sistema del verde "non forestale" di ambito urbano e periurbano (infrastrutture verdi);

la l.r. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" prevede, tra l'altro, il miglioramento della competitività sostenibile del sistema agroalimentare, agricolo e rurale piemontese anche attraverso la realizzazione di Servizi e l'attuazione di interventi diretti a supporto dell'agricoltura operando tramite enti strumentali e affidamenti "in house";

con DGR n. 23-4671 del 18/02/2022 è stata approvata il primo stralcio della strategia regionale sui cambiamenti climatici con cui si evidenzia l'importanza del mercato del carbonio e la funzione dei servizi ecosistemici espressi dal verde forestale e urbano;

con la DGR n. 24-4672 del 18/02/2022 "Disposizioni, in attuazione della DGR 24-4638 del 6 febbraio 2017, per lo sviluppo del mercato volontario dei crediti di carbonio e la valorizzazione dei servizi ecosistemici in ambito non forestale della Regione Piemonte" sono state individuate le prime metodologie e procedure per la quantificazione e la certificazione dei servizi ecosistemici forniti dal verde in ambito non forestale; ed è stato demandato alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio la prosecuzione e l'implementazione delle attività di valorizzazione dei servizi ecosistemici, in coerenza con la DGR 24-4638 del 6 febbraio 2017;

con DGR n.2-5313 del 8/07/2022 è stata approvata la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile in cui si ribadisce l'importanza delle certificazioni forestali, il mercato dei crediti di carbonio e delle funzioni ecosistemiche assicurate dagli ecosistemi forestali e dal verde in ambito urbano e suburbano;

con DGR n. 1-5813 del 21/10/2022 è stato approvato il programma delle attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e agricola degli anni 2022-2024 di competenza della Direzione Ambiente, Energia e Territorio (A1600A) e della Direzione Agricoltura (A1700A) ad oggi fissati dalla D.G.R. n. 3-4320 del 16.12.2021 e che costituisce aggiornamento dei precedenti programmi 2019-2021 e 2020-2022 rispettivamente oggetto delle D.G.R. n. 99-9008 del 16.05.2019 e n.4-2642 del 22.12.2020.

Considerato che:

- per dare attuazione alla DGR n. 24-4672 del 18/02/2022 è necessario dare avvio alle costruzioni di strumenti che consentano lo sviluppo del mercato per i crediti di carbonio;
- in primo luogo è necessario definire un modello locale di mercato dei crediti di carbonio;
- si è ritenuto opportuno avviare una fase sperimentale che preveda:

- 1) Realizzazione di un'area pilota per uno start-up del mercato dei crediti di carbonio integrato;
- 2) Verifica dell'efficienza di modelli già in uso per la valutazione e calcolo dei Servizi ecosistemici da integrare al servizio ecosistemico principale di sequestro del carbonio.

- per l'attuazione di quanto sopra si ritiene opportuno avvalersi dell'esperienza, le competenze e le professionalità di IPLA SpA;

l'IPLA SpA ha una consolidata e riconosciuta esperienza nel campo della ricerca applicata, della sperimentazione, dell'assistenza tecnica, della formazione professionale, della divulgazione e della realizzazione di attività di monitoraggio, in particolare, negli ambiti della gestione agro-silvo-pastorale, ambientale e per la tutela della biodiversità;

l'apporto di IPLA SpA, attraverso la valorizzazione delle predette esperienze, competenze e professionalità, costituisce elemento integrante il "beneficio alla collettività" ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016;

relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto si evidenzia quanto segue:

- la coerenza con la scelta di istituire prima e utilizzare poi una società "in house", tanto da prevedere, all'interno del bilancio regionale, un capitolo di spesa dedicato (il n. 120682), nel quale sono annualmente stanziati risorse;
- l'efficienza già dimostrata dall'IPLA SpA in virtù della consolidata e profonda conoscenza dell'organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie, alla cui definizione ha peraltro fornito un importante contributo;
- l'efficacia nello svolgimento delle attività con maggiore carattere istituzionale a supporto degli uffici regionali, attraverso l'apporto di conoscenze tecnico scientifiche che si integrano con l'attività tecnico amministrativa;

la scelta di avvalersi dei servizi "in house" di IPLA SpA è giustificata dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe:

- una maggiore onerosità, per gli uffici, nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali, basi dati e conoscenze tecniche e amministrative posseduto da IPLA SpA;

la società "in house" IPLA S.p.A. è equiparata ad una articolazione organizzativa della Regione Piemonte e rappresenta uno degli strumenti utilizzati dalla stessa Regione Piemonte per il perseguimento delle proprie finalità pubbliche;

la Regione Piemonte ha provveduto all'iscrizione (domanda di iscrizione prot. 19735 del 02.03.2018 – numero di iscrizione 527) di IPLA S.p.A. all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016 e istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

i costi e le tariffe utilizzate da IPLA SpA nell'ambito della suddetta Proposta tecnica economica sono in linea con le risultanze di una prima analisi della congruità dei costi e delle tariffe effettuata dal collegio sindacale di IPLA nel corso del 2016, metodo che con la Deliberazione n. 3-4125 del 26.10.2016 è stato assunto come utile riferimento da parte delle strutture affidanti ai fini della verifica di congruità come richiesto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che:

all'inizio del 2022 è stato avviato, con DGR n. 31-4679 del 18 febbraio 2022, il percorso per lo sviluppo di un metodo di valutazione della congruità degli affidamenti alle società in house della Regione Piemonte. Nelle more del perfezionamento del percorso di cui alla predetta deliberazione e considerato che i prezzi proposti da IPLA SpA non hanno subito variazioni considerevoli, anzi sono

rimasti invariati, si ritiene di poter procedere sulla base della valutazione di congruità degli anni precedenti;

le attività previste dalla presente determinazione rientrano, come tipologia, fra quelle oggetto delle valutazioni comparative sopra citate e che i relativi costi evidenziati corrispondono a quelli oggetto di comparazione sia come valori unitari che in termini di rapporto costi/giorno;

le attività indicate nella proposta tecnico economica pervenuta in data 07/12/2022, prot. di ricevimento n. 00153154/2022/A16000A, dell'importo complessivo di € 26.448,81 IVA inclusa, per la realizzazione del servizio "Certificazioni SE in aree urbane e forestali e verifiche modellistiche", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, sono coerenti e complementari con quelle di cui alla DGR 1-5813 del 21/10/2022;

Ritenuto di:

- approvare la proposta tecnico economica formulata dall'IPLA SpA, pervenuta in data 07/12/2022, prot. di ricevimento n. 00153154/2022/A16000A, dell'importo di € 26.448,81 IVA inclusa, per la realizzazione del servizio "Certificazioni SE in aree urbane e forestali e verifiche modellistiche", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 50/2016 in favore del proprio ente strumentale IPLA SpA (P.IVA 02581260011) con sede in Torino, Corso Casale 476, delle attività previste nella citata PTE per una spesa complessiva di € 26.448,81 , IVA inclusa;
- approvare lo schema di contratto per l'affidamento di cui allo schema Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
- impegnare la somma complessiva di € 26.448,81 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di cui:

€ 20.298,81 sul cap. 122060 annualità 2022

€ 3.000,00 sul cap. 122061 annualità 2022

€ 3.150,00 sul cap. 122060 annualità 2023

a favore di IPLA SpA (C.so Casale n. 476 - 10132 Torino - C.F. e P.IVA 02581260011 – codice beneficiario 67116) per l'attuazione di quanto indicato nella scheda tecnica "Certificazioni SE in aree urbane e forestali e verifiche modellistiche" di cui all'allegato A alla presente determinazione le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'allegato Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

stabilito che il corrispettivo per la realizzazione del servizio sarà liquidato a regolare esecuzione delle attività secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte delle fatture in formato elettronico;

considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, l'IPLA SpA non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto Società in-house.

Preso atto che:

- l'attività affidata comporta per IPLA il trattamento di dati personali di cui la Giunta regionale è titolare;
- IPLA si configura come Responsabile esterno ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

Considerato inoltre che:

- ai sensi del comma 3, dell'articolo 28 del Reg. UE 2016/679 i trattamenti da parte del responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento:

- il responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal delegato del Titolare per iscritto con il presente atto di nomina;

- è intenzione del delegato del Titolare consentire l'accesso ai dati da trattare sia al Responsabile che alle persone autorizzate al trattamento per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dal contratto succitato;

si ritiene per quanto sopra opportuno procedere alla nomina di IPLA come Responsabile esterno per il trattamento dei dati; attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

Preso atto che le risorse attualmente disponibili sui capitoli 122060 e 122061 per l'annualità 2022 - 2023 del Bilancio di previsione 2022 - 2024 sono sufficienti a garantire la copertura dei costi di cui al presente provvedimento, pertanto l'impegno di spesa avviene nei limiti degli stanziamenti e assegnazioni del Bilancio 2022 - 2024, definiti secondo le norme sotto elencate.

Considerato che Regione Piemonte è stata iscritta nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di IPLA Piemonte quale proprio Ente strumentale in house

Acquisito agli atti della Direzione il documento unico di regolarità contributiva (DURC) con scadenza 14/03/2023.

Dato atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs 118/2011 e le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nella corrispondente annualità 2022 - 2023

Accertato che:

il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 56, c. 6 del D.Lgs 118/2011;

la spesa è assunta nei limiti degli stanziamenti e delle relative assegnazioni di bilancio di cui all'art. 1 della legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022, "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

la registrazione dell'impegno non determina il superamento dello stanziamento di cassa, tenuto conto della gestione dei residui.

Dato atto che il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";
- legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni del 14 giugno 2013";
- l'art. 5 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016;
- l'art. 192 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- DGR n. 1 - 3120 del 11 aprile 2016, successivamente modificata con D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017, contenente le Linee Guida inerenti il controllo analogo, e l'elenco degli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" strumentale, tra i quali il Csi Piemonte;
- DGR n. 3-5426 del 25.7.2017 (che modifica ed integra lo statuto di IPLA SpA);
- DGR n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);
- DCR 237-38076 del 17.10.2017 avente per oggetto "Approvazione del nuovo testo dello statuto dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente della Regione Piemonte (IPLA)";
- D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- artt. 7, 8 e 13 delle "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale" (D.G.R. n. 2-6001 del 01.12.2017 e D.G.R. n. 1-3120 del 11 aprile 2016, la DGR n. 21-2976 del 19.03.2021);
- l.r. n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022);
- l.r. n. 6 del 29 aprile 2022, "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 con cui è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022 - 2024;
- D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- l.r. 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. n. 73-5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

- D.G.R. n. 93-6086 del 25 novembre 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Variazione compensativa per l'anno 2022 tra capitoli di spesa regionale all'interno della Missione 09 Programma 02 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 (Direzione A16);

determina

1. Approvare la proposta tecnico economica formulata dall'IPLA SpA, pervenuta in data 07/12/2022, prot. di ricevimento n. 00153154/2022/A16000A, dell'importo di € 26.448,81 IVA inclusa, per la realizzazione del servizio "Certificazioni SE in aree urbane e forestali e verifiche modellistiche", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 50/2016 in favore del proprio ente strumentale IPLA SpA (P.IVA 02581260011) con sede in Torino, Corso Casale 476, delle attività previste nella citata PTE per una spesa complessiva di € 26.448,81 , IVA inclusa;
3. Approvare lo schema di contratto per l'affidamento di cui allo schema Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
4. Impegnare la somma complessiva di € 26.448,81 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di cui:

€ 20.298,81 sul cap. 122060 annualità 2022

€ 3.000,00 sul cap. 122061 annualità 2022

€ 3.150,00 sul cap. 122060 annualità 2023

a favore di IPLA SpA (C.so Casale n. 476 - 10132 Torino - C.F. e P.IVA 02581260011 – codice beneficiario 67116) per l'attuazione di quanto indicato nella scheda tecnica "Certificazioni SE in aree urbane e forestali e verifiche modellistiche" di cui all'allegato A alla presente determinazione le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'allegato Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

5. che le attività saranno affidate mediante contratto di cui allo schema Allegato B parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

6. di stabilire che il corrispettivo per la realizzazione del servizio sarà liquidato secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte delle fatture in formato elettronico

7. di nominare IPLA quale Responsabile esterno per il trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2017/679) nell'ambito del contratto di cui al punto 12;

8. di consentire l'accesso ai dati da trattare sia al responsabile che alle persone autorizzate al trattamento per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione succitata.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: IPLA SpA - CF/P.IVA 02581260011

Importo: € 26.448,81

Dirigente responsabile: Arch. Jacopo Chiara

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento diretto "in house"

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile

IL DIRIGENTE (A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali)

Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali

Certificazioni SE in aree urbane e forestali e verifiche modellistiche

€ 26.448,81 (oneri fiscali inclusi)
finanziati con fondi di disponibilità della Direzione ambiente

Annualità 2022-2023

Torino, dicembre 2022

1. PREMESSA

I boschi e i suoli piemontesi sia urbani sia extra-urbani rappresentano una riserva straordinaria di carbonio da valorizzare.

La Regione Piemonte, nell'ambito delle competenze trasferite dallo Stato in materia forestale, ha, negli ultimi anni, creato un importante processo di adeguamento conoscitivo, pianificatorio e gestionale delle risorse silvo-pastorali e del verde urbano. Ha concepito, con il contributo dell'IPLA, lo strumento del Piano forestale Territoriale che concretizza l'approccio polifunzionale al bosco, realizzando una base conoscitiva forestale integrata a livello di inventario e cartografia. Ciò consente di sviluppare una programmazione regionale con buona affidabilità; in particolare nell'ambito delle valutazioni dei flussi di CO₂ (anidride carbonica), si possono ottenere informazioni e scenari dettagliati.

Sulla base dei dati inventariali, realizzati da IPLA per conto di regione Piemonte, degli stock di carbonio nei vari usi previsti dall'IPCC si può considerare ottimo il potenziale del verde urbano e delle foreste piemontesi per la certificazione di crediti di carbonio.

Per quanto riguarda la valorizzazione economica degli assorbimenti, il protocollo di Kyoto e i successivi sviluppi hanno portato a definire e regolamentare anche il cosiddetto "carbon trading", il mercato dei crediti, che amplia ulteriormente le prospettive di impostazione dei Piani Energetici, da quelli internazionali a quelli nazionali fino a quelli regionali e subregionali, in quanto è possibile scambiare i crediti con permessi di emissione secondo precise regole di mercato.

Mentre l'Italia inserita nei Paesi di "fascia A" del protocollo di Kyoto (paesi industrializzati) può soltanto negoziare gli assorbimenti forestali per ridurre i quantitativi concessi di emissione di anidride carbonica, gli Stati dell'Est europeo (Fascia B) e i Paesi in via di sviluppo (Fascia C), possono entrare direttamente nel mercato delle quote di carbonio forestali, vendendo crediti ai paesi in fascia A. L'Italia ha pertanto negoziato un quantitativo di quote corrispondenti agli assorbimenti della gestione forestale ordinaria che dovrà certificare agli organi internazionali. E' possibile però certificare ulteriori assorbimenti, derivanti da gestioni forestali ecosostenibili che riducano i profitti dei tagli e garantiscano un accumulo maggiore di carbonio rispetto alla gestione ordinaria. Tale certificazione si può ottenere con l'applicazione di standard internazionali di certificazione volontaria, che consentono di evitare problemi di 'Doppio conteggio' con il Ministero Italiano competente per la certificazione degli assorbimenti delle foreste italiane.

E' così possibile avviare mercati locali a livello regionale dove i proprietari di certificati possono vendere direttamente a chi emette anidride carbonica nello stesso territorio: a questo scopo l'IPLA ha sviluppato diversi progetti e percorsi normativi e procedurali che potrebbero portare ad avviare anche per il Piemonte il mercato volontario delle quote carbonio.

Il mercato volontario locale potrà essere avviato in prima battuta utilizzando soltanto il bosco di proprietà regionale; in un secondo tempo si potranno proporre i primi esempi di certificazione anche con il coinvolgimento dei singoli proprietari, per i quali sarà necessario un vincolo contrattuale per ciascuno. Con questo obiettivo già da ora potrebbero attivarsi le Città Metropolitane, i Comuni o i Parchi.

Infatti nelle aree a parco e nelle riserve naturali del Piemonte risultano potenzialmente certificabili, mediante miglioramento della gestione forestale, circa 50.000 ha di bosco ceduo, essenzialmente costituito da faggio, quercia, robinia e castagno. La nostra stima quantifica che da 60 a 90 t/ha di CO₂ equivalente possono essere immagazzinate in un periodo di progetto di 7-10 anni; ad un prezzo di 5-10€ per tonnellata di anidride carbonica

equivalente si avrebbe un valore globale di contratto compreso fra 15 e 45 milioni di euro (da 300€/ha a 900€/ha circa).

Si può citare un ulteriore esempio: il bosco ceduo di faggio convertito in alto fusto su tutto il territorio regionale (circa 100.000 ettari) può portare ad un incremento medio di assorbimenti del carbonio pari a circa 1 milione di tonnellate di anidride carbonica equivalenti. La certificazione di un assorbimento di tale entità può essere stimata in 10 milioni di euro.

Considerato pertanto quanto sopra esposto, e visti gli sviluppi normativi di Regione Piemonte per la regolamentazione del mercato volontario del carbonio, si è ritenuto di impostare un progetto pilota che consenta di applicare quanto finora sviluppato sia in termini tecnici che normativi, tenendo conto della potenziale integrazione del credito di carbonio a credito di sostenibilità che comprende anche altri Servizi Ecosistemici associabili alla gestione ecosostenibile del bosco.

Nel presente progetto si prevede una ricerca dell'area pilota prioritariamente in parchi e tenute di proprietà regionale, con possibilità di coinvolgimento anche in ambiti di proprietà private, su usi a bosco e tipologie gestionali rappresentative del territorio che possono anche prevedere riconversioni e riforestazione.

Inoltre verranno applicate le modellistiche già in studio e applicazione in precedenti progetti per la valutazione dei Servizi Ecosistemici.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E DELLE AZIONI

Le attività principali previste dal progetto sono due:

- 1) Realizzazione di un'area pilota per uno start-up del mercato dei crediti di carbonio integrato
- 2) Verifica dell'efficienza di modelli già in uso per la valutazione e calcolo dei SE da integrare al servizio principale di sequestro del carbonio.

Nell'attività di cui al punto 1 sono incluse le seguenti azioni:

- a. Ricerca e individuazione dell'area pilota:
 - i) sulla base della disponibilità e quantità di dati utili al progetto
 - ii) sulla base della rappresentatività ambientale
 - iii) sulla base della convenienza economica di una start-up di mercato nel sito in esame
- b) Coinvolgimento dei gestori dell'area e degli stakeholders al progetto
- c) Raccolta dati
 - i) Generali (PFT, PFA o altri piani forestali specifici, database di inventario stock C e specie, superfici, ecc.)
 - ii) Specifici di progetto (Reference level di business as usual)
- d) Costruzione del progetto di validazione e certificazione crediti secondo
 - i) Linee Guida nazionali
 - ii) Linee Guida regionali
 - iii) Riferimenti internazionali di mercato volontario
- e) Avvio degli iter certificativi secondo standard previsti
- f) Assistenza tecnica per le audizioni e per i processi di validazione ed emissione dei crediti

Nell'attività di cui al punto 2 sono incluse le seguenti azioni:

- a. Acquisizione del modello e utilizzo di base
- b. Validazione degli output relativi ai SE di interesse secondo:
 - i) Dati misurati se disponibili
 - ii) Confronto con altri modelli e dati in letteratura

ATTIVITA' - AZIONI		IMPORTO €
1	Ricerca e individuazione dell'area pilota	4.000,00
2	Coinvolgimento dei gestori dell'area e degli stakeholders al progetto	1.500,00
3	Raccolta dati	4.860,00
4	Costruzione del progetto di validazione e certificazione crediti	4.000,00
5	Avvio degli iter certificativi secondo standard previsti	2.500,00
6	Assistenza tecnica per le audizioni e per i processi di validazione ed emissione dei crediti	1.100,00
7	Acquisizione del modello e utilizzo di base	1.500,00
8	Validazione degli output relativi ai SE di interesse	1.000,00
	Spese per materiali di consumo, trasferte, sopralluoghi, rilievi:	1.219,35
	TOTALE IVA esclusa	21.679,35
	IVA 22%	4.769,46
	IMPORTO IVA inclusa	26.448,81
	IMPORTO arrotondato IVA inclusa	26.448,00

3. CRONOPROGRAMMA E SCADENZE

ATTIVITA' - AZIONI		mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12
1	Ricerca e individuazione dell'area pilota												
2	Coinvolgimento dei gestori dell'area e degli stakeholders al progetto												
3	Raccolta dati												
4	Costruzione del progetto di validazione e certificazione crediti												
5	Avvio degli iter certificativi secondo standard previsti												
6	Assistenza tecnica per le audizioni e per i processi di validazione ed emissione dei crediti												
7	Acquisizione del modello e utilizzo di base												
8	Validazione degli output relativi ai SE di interesse												

4. TABELLA RIASSUNTIVA DELLE AZIONI E VALORIZZAZIONE ECONOMICA

I costi indicati si intendono comprensivi di tutti gli oneri risultanti dall'effettuazione di trasferte, acquisto di materiale e di quanto altro risultato necessario alla realizzazione del progetto.

SCHEDA RELATIVA AI COSTI DEGLI AFFIDAMENTI ALL'I.P.L.A. S.p.A.

Certificazioni SE in aree urbane e forestali e verifiche modellistiche 2022-23

Committente: Regione Piemonte

Direzione: A1600A

Settore: A1612A

Funzionario regionale referente: Giorgio Pelassa

Durata: annuale

Ripartizione delle giornate del personale IPLA per tipologia di attività		giornate previste
1	Ricerca e individuazione dell'area pilota	5
2	Coinvolgimento dei gestori dell'area e degli stakeholders al progetto	3
3	Raccolta dati	7
4	Costruzione del progetto di validazione e certificazione crediti	6
5	Avvio degli iter certificativi secondo standard previsti	5
6	Assistenza tecnica per le audizioni e per i processi di validazione ed emissione dei crediti	2
7	Acquisizione del modello e utilizzo di base	2
8	Validazione degli output relativi ai SE di interesse	3
TOTALE		33

DETTAGLIO DEI COSTI:

Costi standard personale (€/giornata IVA esclusa al lordo dei costi indiretti e generali)

Responsabile di struttura	800,00
Resp. di servizio / Ricercatore esperto	650,00
Ricercatore	560,00
Tecnico	450,00
Operaio	260,00

QUALIFICA	Unità lavorative previste	giornate previste	importo totale (€)
Responsabile di struttura			-
Resp. di servizio / Ricercatore esperto	1	22,0	14.300,00
Ricercatore	1	11,0	6.160,00
Tecnico			-
Operaio		-	-
Responsabile del progetto per I.P.L.A.	Fabio Petrella		

Totale personale IPLA	20.460,00
Consulenze esterne e prestazioni da terzi:	
Materiale durevole (quota d'uso e/o di ammortamento):	
Materiale di consumo:	440,00
Spese per trasferte, sopralluoghi, rilievi:	779,35
Totale generale	21.679,35
IVA 22%	4.769,46
Importo totale progetto	26.448,81
Arrotondato a	26.448,00

A fronte del servizio, la Regione Piemonte corrisponderà a IPLA S.p.A. la somma complessiva di € di 26.448,81€ (oneri fiscali inclusi) per l'anno 2023, a riconoscimento dell'impiego di personale, utilizzo di materiale di consumo, spese per trasferte, sopralluoghi e rilievi, consulenze esterne ed ogni altro onere si renda necessario alla realizzazione del progetto.

L'importo verrà erogato a seguito di tre fatturazioni:

- 40% al conferimento dell'incarico;
- 48,0922% primo saldo entro 31.12.2022.
- 11,9078% saldo finale entro 30.09.2023

Spettabile _____

Oggetto: Schema di contratto per la disciplina della prestazione di servizio denominata “Certificazioni SE in aree urbane e forestali e verifiche modellistiche” artt. 5 e 192 del D.lgs 50/2016.

Con Determinazione n. _____ del _____ è stato affidato all'IPLA SpA il servizio in oggetto, regolato dalle condizioni di seguito riportate.

Il presente contratto è stipulato fra:

Regione Piemonte – Direzione _____, con sede in _____ (Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____) rappresentata da _____, in qualità di Dirigente pro tempore del Settore _____ Direzione _____, nato a _____, il _____ e domiciliato per il presente Accordo presso la suddetta sede;

E

IPLA S.p.A. (Codice Fiscale e Partita IVA n. _____), rappresentato dal Presidente _____ (C.F. n. _____), nato a _____ il _____, residente in _____ e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede di IPLA S.p.A., in _____, autorizzato alla firma degli atti da _____

1. Oggetto

1. La Stazione appaltante è il Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio; essa acquisisce il servizio denominato “Certificazioni SE in aree urbane e forestali e verifiche modellistiche” per la spesa di euro € 26.448,81 IVA inclusa.
2. Le attività sono descritte in dettaglio nella scheda progettuale allegata (Allegato A) alla Determinazione n. _____ e rappresentano il riferimento per le attività di controllo, monitoraggio e rendicontazione.
L'attività è integrativa al programma regionale di interesse regionale in materia forestale, ambientale e agricola di cui alla DGR 1-5813 del 21/10/2022
3. La stessa scheda (Allegato A alla DD n. _____) riporta l'importo specifico di ogni singola attività, costituendo il riferimento per le fatturazioni.

2. Durata

1. Il Contratto ha durata dalla data di sottoscrizione al 30/09/2023
2. Le scadenze per le attività sono definite nel documento tecnico approvato come allegato A con DD n. _____ del _____

Eventuali proroghe alle scadenze sopra definite possono essere stabilite dal Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali e formalizzate in forma scritta tramite lettera, sulla base di proprie esigenze o di richieste adeguatamente motivate.

3. Stipulazione del contratto e inizio dell'esecuzione

1. La stipulazione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali tramite PEC e si perfeziona con l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle parti.

4. Modalità di esecuzione

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione ed è vietato il subappalto.
2. L'IPLA S.p.A. in qualità di affidatario si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dalla Stazione appaltante.
3. E' consentito il ricorso a collaborazioni esterne di parti minoritarie (in termini di importo) del progetto purché ciò sia previsto nella scheda progettuale di cui all'art. 1 comma 2.
4. La Regione si impegna a fornire all'IPLA S.p.A. le informazioni e la collaborazione necessarie per condurre le attività e, per quanto non indicato nella scheda progettuale di cui all'art.1 comma2, potrà fornire indirizzi e prescrizioni.

5. Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale è pari a euro 26.448,81 IVA inclusa.
2. Il prezzo contrattuale comprende tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione.
3. L'IPLA S.p.A. non può esigere dalla Stazione appaltante, per il servizio oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo si intende soddisfatta di ogni sua pretesa per le prestazioni di cui trattasi.

6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, l'IPLA S.p.A. non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto Società in-house.

7 Termini e modalità di pagamento

1. L'erogazione dell'importo di euro € 26.448,81 IVA inclusa sarà trasferito all'I.P.L.A .S.p.A a seguito di presentazione di fattura elettronica secondo le seguenti modalità:
 - acconto pari al 40% dell'importo complessivo alla sottoscrizione del presente contratto;
 - 1° SAL su attività svolte entro il 31/12/2022 pari al 48,0922% dell'importo di contratto
 - 2° SAL entro il 30/09/2023 pari al 11,9078% dell'importo di contratto alla presentazione della relazione finale delle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute a saldo, previa verifica della conformità dei contenuti a quanto richiesto.
2. La Regione Piemonte provvederà ad emettere l'atto di liquidazione della fattura entro 30 giorni dal ricevimento della/e documentazione/comunicazioni di cui all'art. 4 previo accertamento della regolarità contributiva (DURC) ai sensi della normativa vigente.
3. I pagamenti sono effettuati dietro presentazione di regolari fatture intestate al Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte (Codice amministrazione destinataria E6A9MX), debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
4. La consegna della relazione delle attività svolte e/o degli elaborati finali, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: progettazione.green@cert.regione.piemonte.it. Per l'attività n. 2 di cui all'art. 1 comma 2 le comunicazioni di cui sopra vanno inviate anche alla struttura regionale di cui all'art. 10 comma 3.
5. Si prevede:
 - di effettuare il pagamento dei corrispettivi sulla base delle attestazioni di regolare esecuzione, rilasciata dal Responsabile della struttura regionale di riferimento per ciascuna attività di cui all'art. 10 commi 2 e 3;
 - di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla sottoscrizione dello stesso.
6. Laddove, nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva, si attiverà l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.

8 Verifica dei livelli di servizio quali-quantitativi

1. La verifica del servizio sarà effettuata dal Responsabile dell'esecuzione del contratto di riferimento per ciascuna attività come indicato all'art. 10, ed è diretta a verificare la conformità del servizio al presente contratto e alla scheda progettuale di cui all'art. 1 comma 2.

9 Proprietà dei risultati e dei prodotti

7. Tutti i documenti di studio e gli elaborati prodotti sono di esclusiva proprietà della Regione.
8. La Regione concorda con l'IPLA SpA modalità, tempi e risorse per la divulgazione delle attività realizzate.
9. L'IPLA SpA può comunque utilizzare i risultati delle ricerche e attività previste dalla presente convenzione dietro autorizzazione della Regione.

10. Responsabile del Procedimento e direttore di esecuzione del contratto

1. Il Dirigente del Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali(A1601C) è il Responsabile del Procedimento.
2. Il Dirigente del Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali (A1601C) è anche il Responsabile dell'esecuzione del contratto per l'attività n. 1 di cui all'art. 1 comma 2.

11. Penali

1. L'affidatario si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto del servizio entro i termini stabiliti e con la massima diligenza.
2. Il mancato rispetto dei termini di consegna indicati nel documento tecnico, per ogni mese di ritardo, il pagamento di una penale di 100,00 euro (euro cento/00), fatto salvo il diritto della Regione al risarcimento del danno ulteriore.
3. L'affidatario si impegna a fornire alla Regione preventiva, formale e pronta comunicazione in ordine a qualsiasi eventuale modifica e/o cambiamento organizzativo proprio tale da implicare impatti sull'esecuzione del servizio.

12. modalità di modifica del contratto

1. Eventuali modificazioni al presente contratto possono essere concordate per iscritto tra le parti limitatamente a modifiche dei contenuti dell'oggetto delle attività di cui all'art. 1 e a condizione che non comportino una variazione del corrispettivo di cui all'art. 5.
2. Sono possibili compensazioni fra gli importi previsti per le attività n.1 e n. 2, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Modificazioni di diversa natura devono essere preventivamente disposte con atto amministrativo da parte della Regione Piemonte.

13. Risoluzione anticipata, rideterminazione del corrispettivo e Recesso

1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 108 e 109 del d.lgs. n. 50/2016, rispettivamente regolanti la risoluzione ed il recesso dal contratto.
2. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile.

14 Responsabilità

1. L'IPLA S.p.A. si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione.

15. Controversie e foro competente

1. Eventuali controversie che non possano essere definite a livello di accordo bonario sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Torino.

16. Trattamento dei dati personali

1. Oggetto del trattamento

Il trattamento potrà riguardare solamente i dati anagrafici di persone fisiche e dati identificativi dei terreni di proprietà privata oggetto di sperimentazione e dei servizi previsti dal presente contratto.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto richiamato in premessa. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del delegato del Titolare.

2. Durata dei trattamenti

Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto richiamato in premessa. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al delegato del Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il delegato del Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche il presente contratto verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

3. Istruzioni documentate art. 28 comma III GDPR

Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, IPLA dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:

- adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche per la sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - a. distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - b. trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il delegato del Titolare - che gli incaricati di IPLA al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo (artt. 35-36 GDPR) ;
- se richiesto, assistere il delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;

- se richiesto, assistere il delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.

4. Garanzie prestate dal Responsabile

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al delegato del Titolare al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati da IPLA esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto.

Conseguentemente i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dall'esecuzione del contratto.

5. Registro categorie di attività di trattamento

Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al delegato del Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

6. Gestione subappalti. Manleva.

Con il presente contratto, il delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e

imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

7. Ulteriori garanzie

IPLA si impegna altresì a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

8. Obblighi di collaborazione

Il Responsabile mette a disposizione del delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al delegato del Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, e ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che il presente contratto non comporta alcun diritto del Responsabile a uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

17. Piano anti-corrruzione regionale

1. Nel rispetto delle misure di prevenzione di cui al punto 4.1 del Piano Anticorrruzione della Regione Piemonte, il beneficiario dell'affidamento non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Nel rispetto delle misure di prevenzione di cui al punto 4.1 del Piano Anticorrruzione della Regione Piemonte, il beneficiario dell'affidamento rispetterà il Patto di integrità

di seguito allegato, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo all'esclusione dall'affidamento e alla risoluzione del contratto.

3. Nel rispetto delle misure di prevenzione di cui al punto 4.1 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato.

La Regione Piemonte – _____, C.F. _____, con sede in _____ – _____, nella persona di _____, nato a _____ il, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, sottoscrive la presente lettera, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile

Il _____

(firmato digitalmente)

La ditta IPLA S.p.A., P. IVA _____, con sede in _____, nella persona di _____, nato a _____ il _____ in qualità di _____, sottoscrive la presente lettera, ai sensi dell'articolo 1326 del Codice civile

Il _____

(firmato digitalmente)

PATTO DI INTEGRITA' TRA

La Regione Piemonte – Settore _____, _____, C.F. _____, con sede in _____ nella persona di _____, nato a _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente

E

la ditta IPLA S.p.A., P. Iva _____, con sede in _____, nella persona di _____, nato a _____ il _____ in qualità di _____

SOMMARIO

PREMESSA

1. OGGETTO
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
3. OBBLIGHI DEL AFFIDATARIO DEL SERVIZIO
4. OBBLIGHI DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE
5. SANZIONI
6. EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ
7. AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

PREMESSA

L'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione") dispone che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara".

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato articolo 1, comma 17, della Legge n.190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici.

A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Il presente documento contiene il Patto d'integrità per tutti i contratti pubblici, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera dd) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui è parte l'Amministrazione regionale.

Esso, pertanto:

- deve essere obbligatoriamente sottoscritto, per accettazione, dai partecipanti alle procedure di aggiudicazione dei predetti contratti ed inserito tra la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta;
- costituisce parte integrante dei contratti stipulati in esito a dette procedure.

In attuazione di quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico che, all'esito della procedura per l'affidamento del contratto (di seguito, "il Contratto"), è risultato aggiudicatario (di seguito, "l'affidatario"), a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e, comunque, a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione del Contratto. L'affidatario e l'Amministrazione regionale si impegnano a rispettare e far rispettare al proprio personale e ai collaboratori il presente Patto di integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell'affidatario e dell'Amministrazione regionale nell'ambito della procedura per l'affidamento del Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il Patto di integrità si applica, nei medesimi termini, anche ai contratti stipulati dall'affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti, di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 3 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario, in forza del presente Patto di integrità, dichiara di:

- a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza ovvero a determinare un unico centro decisionale, ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e della formulazione dell'offerta risultata poi aggiudicataria;
- b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuna somma di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione del contratto stipulato, e si impegna a non corrispondere né promettere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – le medesime utilità;
- c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante e alla Pubblica Autorità, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la procedura per l'affidamento del Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- d) segnalare alla Stazione appaltante nonché alla Pubblica Autorità competente, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'affidatario del servizio e/o delle Amministrazioni coinvolte o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione della procedura ad evidenza pubblica e del contratto stipulato;
- e) segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante. L'affidatario avrà l'obbligo di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subappaltatori e subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., del Contratto. L'affidatario prende atto e accetta che la violazione,

comunque accertata dall'Amministrazione regionale, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 5.

ART. 4 OBBLIGHI DELLA REGIONE PIEMONTE

Nel rispetto del presente Patto di integrità, l'Amministrazione regionale si impegna a:

- a) rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (deliberazione Giunta Regionale n. 37-1051 del 21 febbraio 2020) nonché nel Codice di comportamento dei dipendenti (deliberazione Giunta Regionale n. 1-1717 del 13 luglio 2015);
- b) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del Contratto;
- c) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento e/o l'esecuzione del Contratto;
- d) qualora i fatti di cui ai precedenti punti b) e c) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria;
- e) rispettare, all'atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, secondo quanto disposto dagli articoli 42 e 78 del decreto legislativo 50/2016 ed inoltre ad attuare quanto previsto nel Paragrafo 7.1 del Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2021-2023.

La Stazione appaltante aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale, in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

ART. 5 SANZIONI

La violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

1. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase precedente l'aggiudicazione;
2. la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione, ma precedente la stipula del contratto;
3. la risoluzione, ex articolo 1456 c.c., del contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, se la violazione è accertata nella fase successiva alla stipula del contratto. L'Amministrazione regionale può, anche d'intesa con ANAC, risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.:

(i) ogni qualvolta nei confronti dell'affidatario, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p. nonché

(ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 3, lett. d), sia stata disposta, nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'articolo 32 del d.l. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014. Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione di un precedente contratto, l'Amministrazione regionale potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c) e c bis) del d.lgs. 50/2016.

In aggiunta alle sanzioni di cui sopra, l'Amministrazione regionale procederà alla segnalazione del fatto alla competente Autorità giudiziaria e all'ANAC, tramite il proprio Responsabile Anticorruzione. Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche della Stazione appaltante (whistleblowing), le stesse saranno accertate e sanzionate secondo la procedura definita dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione.

ART.6 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto e all'estinzione delle relative obbligazioni. Il contenuto del presente Patto di integrità può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti da questa Amministrazione.

ART. 7 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente per le controversie riguardanti il bando di gara e il successivo contratto.

Per la Regione Piemonte:

Il _____

Per IPLA S.p.A.:

Il _____

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679
(Allegato alla lettera commerciale)

Gentile IPLA SpA,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Foreste saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

1. i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Foreste. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Dlgs 50/2016. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all'attività di affidamento di servizi o forniture saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare al trattamento ad erogare il servizio richiesto;
3. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Foreste;
5. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
6. i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
7. i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di anni cinque;
8. i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016,

quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dati (DPO), tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.